

APPELLO 06/2006

La Giuria d'Appello nelle persone di Giuseppe Meo (presidente), Osvaldo Magnaghi, e Gianfranco Lodoli (membri effettivi), Adolfo Villani e Giuseppe Russo (membri supplenti), e Marco Alberti, Nicola Vescia e Fabio Donadono (uditori), ha assunto la seguente decisione sull'appello proposto da barca ITA 13942 contro la decisione 17 marzo 2006 del Comitato per le Proteste, a conclusione dell'azione da essa promossa contro barca ITA 13196 in punto ad assenta violazione della regola 18.2(a) del vigente Regolamento ISAF.

Dai documenti di regata raccolti e da quelli successivamente prodotti dalle *Parti interessate* nonché dalle "osservazioni" presentate dal Presidente del Collegio giudicante di 1° grado, si evince che, giunte *ingaggiate* "in procinto di girare" la boa terminale del lato di poppa del percorso, barca ITA 13942, *al vento* di barca ITA 13196, quest'ultima, a sua volta *ingaggiata* con una terza barca (della quale né nell'atto di protesta, né in atti successivi di primo grado, né nell'appello, né in atti successivi di secondo grado si sono resi noti gli indicatori di riconoscimento), eseguì una puggiata per effettuare il "giro tattico" della boa anzidetta, allargandosi certamente più dello spazio concessogli dalla regola 18 del Regolamento di Regata ISAF.

In conseguenza barca ITA 13942 fu abbordata da barca ITA 13196, impedita a compiere una qualsiasi manovra di risposta perché ostacolata dalla terza barca rimasta non identificata.

La discussione della protesta fu condotta dal Comitato delle Proteste ritualmente e con l'assunzione di ogni possibile elemento attraverso il contraddittorio delle *parti* e con l'audizione del teste presentato da barca ITA 13942.

Il tutto fu verbalizzato secondo prassi ed il Comitato, individuata la dinamica del fatto portato al suo esame, accertò la responsabilità di barca ITA 13942 che, per sua stessa ammissione, nel girare la boa si era allargata oltre lo spazio previsto dalla regola 18, mandando assolta barca ITA 13196 dalla responsabilità prevista dalla regola 18.2(b) in applicazione della regola 64.1(b).

Esaminati gli atti acquisiti questa Giuria di Appello ritiene che la decisione di primo grado fu emessa dopo adeguata istruttoria e non presenta vizi logici in relazione ai fatti accertati e alle regole applicate: per cui, in applicazione della regola 70.1, l'appello non è ammissibile.

Per questi motivi la Giuria di Appello respinge l'impugnazione perché inammissibile.

Così deciso a Bari l' 8 Luglio 2006

Il Relatore estensore (Gianfranco Lodoli)

Il Presidente

Giuseppe Meo